ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNA MARIA LUISA DE' MEDICI
VIA P.MASCAGNI 15 CALENZANO (FI)
Tel 055887551 Fax 0558875539 Email fiic82700r@istruzione.it
Cod. Miur: **FIIC82700R** Codice Fiscale: **94081300488**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli articoli 14 e 15 dell'**OM n. 27 del 16/02/2026;**

Vista la **Circolare Ministeriale prot. n. 0011814 del 06/05/2026** contenente istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. (anno scolastico 2026/2027);

Visto il CCNL scuola vigente;

Verificato l'esaurimento della graduatoria di istituto, anche delle scuole viciniori,

PUBBLICA IL PRESENTE INTERPELLO

per il conferimento di una supplenza per la classe di concorso "Insegnante posto comune scuola primaria " aventi le seguenti caratteristiche:

- La supplenza avrà inizio il 12/10/2026
- La durata della supplenza terminerà il 05/11/2026
- L'orario complessivo settimanale sarà di 24 ore
- La sede di servizio è individuata come di seguito FIIC82700R - ISTITUTO COMPRENSIVO CALENZANO

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il sostegno: **No**

È richiesto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento religione cattolica: **No**

Le candidature relative al presente avviso vengono accettate secondo le seguenti modalità e termine di riscontro:

Il riscontro al presente avviso dovrà pervenire esclusivamente tramite il link presente sul sito dell'Istituto Comprensivo di Calenzano https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/FIME0018 entro le ore 23:00 del giorno 08/10/2026, unitamente al proprio curriculum vitae (duplice copia, uno in formato europeo completo ed uno privo di dati sensibili, privo quindi di: luogo di nascita, Codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica e contenente soltanto: cognome, nome, data di nascita e sigla provincia di nascita, titoli culturali ed esperienze professionali valutabili, per la prescritta pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'Istituto) e a una copia di un documento di identità. I riscontri pervenuti oltre l'orario indicato verranno presi in considerazione solo in caso di necessità sulla base della data e dell'orario di arrivo, in assenza di riscontri pervenuti entro i termini. Sarà soggetto a puntuale verifica il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nell'istanza di disponibilità, ivi compresi gli estremi del conseguimento dei titoli di studio necessari per l'insegnamento. Presa di servizio Il conferimento della supplenza sarà comunicato tramite mail all'indirizzo indicato dall'aspirante. La supplenza dovrà essere accettata entro 24 ore (ore 11.00 del giorno 09/10/2026) e lapresa di servizio dovrà avvenire entro le successive 24 ore, decorrenti dall'accettazione (ore 11.00 del giorno 12/10/2026). Non saranno prese in considerazione le adesioni all'interpello prive della dichiarazione allegata compilata che deve essere inserita unitamente al curriculum. Si applicano, in caso di mancata accettazione e/o presa di servizio, le sanzioni di cui all'art. 15 dell'O.M. n. 27/2026. In ogni caso, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Si riportano ulteriori note aggiuntive utili al candidato:

PRESA DI SERVIZIO 12/10/2026 ORE 11:00 SERVIZIO SU TURNI MATTINA E POMERIGGIO DAL LUNEDI' AL VENERDI'

Una volta ricevute e valutate le candidature, verrà dato riscontro al candidato che verrà convocato per la presa di servizio. L'individuazione del candidato sarà pubblicata all'Albo Online dell'istituto.

Si ricordano le sanzioni di cui all'art 15 dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026:

Articolo 15

(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e abbandono del serivzio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o

Documento informatico firmato digitalmente da CINZIA BOSCHETTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, nonchè sulla base della procedura di cui all'art.14 comma22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) b) e c), per tutte le classi di concorso, tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto: a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. 3. Il personale in servizio per supplenza di cui all'art. 2 comma 6 lett. c) ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito. 4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o Ministero dell'istruzione e del merito 27 tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

I dati personali che verranno inseriti nella candidatura al presente avviso sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BOSCHETTO CINZIA